

**ALLEGATO 2**

**Capitolato d'oneri**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE  
DEL CODICE DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO”**

**CIG: 2495628160**

## **Art. 1 FINALITÀ**

Il presente appalto ha come scopo di fornire alle Amministrazioni comunali, ma anche agli operatori del settore, uno strumento agevole di consultazione della normativa in materia di commercio e artigianato, sotto forma di Codice commentato, che oltre ad includere gli aggiornamenti delle norme, contenga anche le circolari regionali ed ogni altro documento utile per orientare correttamente i Comuni.

Il Codice del Commercio e dell'Artigianato deve anche includere le circolari esplicative ministeriali che la Regione, in base alla normativa vigente, può fare proprie e recepire all'interno delle disposizioni approvate ai sensi del Titolo V della Costituzione.

Il Codice, inoltre, ha anche la finalità di includere in un unico documento anche le altre normative di competenza del Servizio: aree pubbliche, Fiere, Editoria, pubblici esercizi, Carburanti ed Oli minerali, Camere di Commercio, Consumatori.

## **Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Le analisi e gli studi da effettuare devono portare alla redazione di un Codice del Commercio e dell'Artigianato che contenga:

- La raccolta di tutta la normativa regionale attualmente vigente in materia di commercio inclusa quella su aree pubbliche, Fiere, editoria, Pubblici esercizi, Carburanti ed Oli minerali, Camere di Commercio, Consumatori ed Artigianato;
- Il raffronto con le principali normative delle altre regioni;
- Le normative e direttive comunitarie essenziali che interferiscono con la materia del commercio e dei consumatori e Artigianato;
- Le circolari ministeriali non in contrasto con la norma regionale e che comunque possono rappresentare un chiarimento alla norma regionale;
- Orientamenti giurisprudenziali particolarmente rilevanti in materia di commercio e consumatori e Artigianato.

Restano in capo al Servizio Attività Economiche e Consumatori le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento di tutte le attività.

## **Art. 3 LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO**

Territorio della Regione Puglia.

L'esecuzione del servizio, secondo le specifiche tecniche come meglio appresso indicate, dovrà avvenire entro 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto

## **Art. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di apposita fattura da parte del Servizio competente in tranche di pagamento, secondo stati di avanzamento così strutturati:

- 20% dell'importo di aggiudicazione alla consegna degli studi preliminari;
- 40% dell'importo di aggiudicazione alla consegna della bozza di documento;
- 40% residuo, a saldo, alla consegna del report finale, su presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del servizio stesso. I pagamenti avverranno, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'appaltatore. Con il prezzo offerto, l'appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Ogni altra modalità sarà definita in sede contrattuale. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, avuto riguardo ai contenuti contrattuali.

Il rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 13 e 14 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento.

#### **Art. 5 VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'appaltatore è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento della presentazione dell'offerta.

#### **Art. 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'appaltatore è obbligato a :

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con il Servizio Attività Economiche-Consumatori della Regione Puglia;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione Puglia, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione Puglia ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;

- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione Puglia, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi d'infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti derivanti dal contratto, solleva la Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore s'impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remuneratiti con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento dell'attività al medesimo affidato.

L'appaltatore s'impegna ad effettuare a sua cura e spese tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 7 PENALITA'**

Il mancato rispetto dei termini di consegna dei documenti così come indicato nell'art. 3 del presente capitolato, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00).

Qualora il ritardo sia superiore ad un mese senza che sia stata precedentemente concessa una proroga, l'Amministrazione si riserva il diritto di considerare risolto il contratto, dandone espressa comunicazione formale all'aggiudicatario, fatta salva la facoltà di agire per risarcimento del danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dalla Regione Puglia sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi.

#### **Art. 9 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 10 VARIAZIONI, RECESSO DAL SERVIZIO E INADEMPIENZE**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione Puglia si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione Puglia, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Puglia.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione Puglia per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art.11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- o gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;

- o venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione Puglia.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

#### **Art. 12 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art. 6 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile del Procedimento, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione Puglia e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

#### **Art.13 LEGGE SULLA TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art.22 della Legge regionale n.15 del 20 giugno 2008 gli aggiudicatari di bandi e appalti per l'affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione sono tenuti a comunicare alla struttura competente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del

tipo di prestazione eseguita. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

#### **Art.14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 15 DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE**

La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione Puglia.

#### **Art. 16 RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore solleva la Regione Puglia da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico della Regione Puglia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 17 RINVIO A NORME VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 18 SPESE CONTRATTUALI**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 19 CLAUSOLA FINALE**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, e nella lettera-invito, si applicano tutte le norme vigenti in materia di Contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

